

APPELLO MILANO 23 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE: MICELISOPO

ESTENSORE: MARTELENGO

PARTI: LEONE, BENINCASA
(Avv. Baldini)CEDERNA, FELTRINELLI, BREGA
(Avv. Boneschi, Grassetti, Smuraglia)

**Danno • Danno alla reputazione •
Diminuita attività professionale •
Nesso causale • Successione
temporale • Sussistenza.**

Sussiste un nesso causale fra la diffusione di notizie dotate di elevata potenzialità lesiva dell'immagine sociale e professionale e la successiva riduzione della clientela dell'offeso e provato dalla sequenza temporale non per sé considerata, ma in quanto qualificata e accompagnata dal rapporto di adeguatezza e dalla mancanza di altre cause apprezzabili.

**Danno • Danno alla reputazione •
Diminuita attività professionale •
Quantificazione • Criteri.**

Il danno derivante dalla lesione della reputazione e consistente nella diminuita attività professionale può essere quantificato comparando la media aritmetica degli utili conseguiti negli anni precedenti l'esplicarsi dell'effetto lesivo con quanto effettivamente percepito (applicando tali criteri la Corte d'Appello ha liquidato ad un avvocato L. 70 milioni e ad amministratore di società L. 100 milioni per danni patrimoniali).

**Danno • Lesione della
reputazione • Danno alla vita di
relazione • Quantificazione •
Criteri • Limiti.**

Costituiscono criteri per la quantificazione del danno alla vita di relazione derivante da lesione della reputazione la gravità del fatto, l'estensione della diffamazione, la qualità del veicolo di informazione, la personalità dell'offeso, purché venga tenuto presente che il danno alla vita di relazione presuppone risvolti di natura patrimoniale. (Applicando tali criteri la Corte d'Appello ha liquidato ed un anziano avvocato L. 30 milioni e ad un amministratore di società cinquantenne L. 50 milioni).

**Danno • Danno non patrimoniale
• Liquidazione • Arricchimento
del danneggiante • Rilevanza •
Limiti.**

La liquidazione del danno non patrimoniale svolge nel sistema vigente una funzione risarcitoria; si deve tuttavia tenere conto nella valutazione equitativa di ogni elemento che amplifichi il disvalore dell'azione illecita e la sua conseguente intensità lesiva, come può essere il fatto che l'autore dell'illecito tragga un vantaggio patrimoniale, a maggior ragione se ingente, dalla sua attività. (Applicando questi criteri la Corte d'Appello ha liquidato la somma di L. 100 milioni a ciascuna delle persone offese).

**Risarcimento del danno •
Riparazione pecuniaria ex art. 12
legge stampa • Duplicazione •
Non sussiste.**

La riparazione pecuniaria ex art. 12, legge 47/1948 (legge sulla stampa) ha funzione sanzionatrice e non risarcitoria; pertanto l'importo concesso in sede penale non deve essere detratto da quanto liquidato a titolo di ristoro del danno.

(*Omissis*).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Il Tribunale di Varese, con sentenza 28 giugno 1979, dichiarava Camilla Cederna e Giampiero Brega responsabili del reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa in danno degli avvocati Carlo Leone e Gabriele Benincasa — in relazione alla pubblicazione del libro « Giovanni Leone la carriera di un Presidente », scritto dalla Cederna ed edito dalla società per azioni Feltrinelli Giangiacomo Editore, di cui il Brega era all'epoca direttore editoriale — e condannava entrambi gli imputati (oltre che a congrua pena) a risarcire i danni, da liquidare in separato giudizio, alle persone offese costituite parte civile ed a corrispondere loro la somma di L. 15 milioni a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47. Ordinava, inoltre, la pubblicazione per estratto della sentenza per due volte su alcuni quotidiani e per una volta su due settimanali.

Divenuta definitiva la pronuncia penale, gli avvocati Leone e Benincasa con ricorso 2 giugno 1982, chiedevano al Presidente del Tribunale di Milano, ed ottenevano, l'autorizzazione ad eseguire, fino alla concorrenza di L. 660 milioni per ciascuno, sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di Camilla Cederna, di Giampiero Brega e della società Feltrinelli Giangiacomo Editore, a garanzia delle ragioni di credito per capitale, interessi e spese, loro spettanti in conseguenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dipendenti dai fatti di diffamazione accertati penalmente.

In seguito a prestazione di fideiussione rilasciata da primaria banca per l'importo di L. 1 miliardo e 200 milioni, la misura cautelare veniva revocata ai sensi dell'art. 684 cod. proc. civ., con provvedimento 8 giugno 1982.

Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 1982 gli avvocati Carlo Leone e Gabriele Benincasa instauravano, davanti al Tribunale di Milano, il giudizio di convalida e di merito, chiedendo ciascuno la liquidazione del danno in L. 500 milioni, più rivalutazione e interessi.

I convenuti si costituivano ritualmente e resistevano alle domande sul presupposto dell'assoluta carenza probatoria sia in ordine all'esistenza del danno sia in ordine all'ammontare asserito e richiesto.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova testimoniale.

Quindi il Tribunale, con sentenza 10 ottobre 1984-6 maggio 1985, in parziale accoglimento della pretesa dedotta dagli attori, condannava la Cederna, il Brega, la società Feltrinelli in solido tra loro, e la Feltrinelli in solido anche con la Banca Commerciale Italiana — fideiussore —, a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di L. 80 milioni a ciascheduno degli attori, più gli interessi al tasso legale dalla data della pronuncia. Poneva le spese processuali a carico dei convenuti e dichiarava il non luogo a provvedere alla domanda di convalida del sequestro conservativo.

A sostegno della decisione, osservava: che gli attori non avevano provato il rapporto di causa all'effetto tra la pubblicazione del libro della Cederna e il successivo diminuito ritmo di attività professionale conseguente al diminuito flusso di nuovi incarichi, né poteva assergere a dimostrazione del senso causale la semplice successione cronologica degli eventi, e però andava esclusa la liquidazione dell'asserito danno patrimoniale del lucro cessante;

che spettava invece agli attori il risarcimento del danno alla vita di relazione, inteso quale pregiudizio di natura patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di espansione dell'attività del soggetto nella sfera dei rapporti economici, essendo indubbio che le espressioni diffamatorie contenute nel libro della Cederna avevano avuto la forza e l'effetto di appannare l'immagine degli attori quali avviati professionisti, e di comprimere la loro possibilità di ulteriori affermazioni sul piano sociale, menomandone la cosiddetta capacità di concorrenza

* La sentenza riforma, sotto il profilo del *quantum*, Trib. Milano 6 maggio 1985 in questa *Rivista*, 1985, 670. L'importo risarcitorio complessivamente liquidato (450 milioni) risulta il più alto fra tutti i precedenti noti. Per una panoramica di casi e relativa quantificazione v. Trib. Roma 19 giugno 1985 (in questa *Rivista*, 1986, 128; ove, in nota, ulteriori richiami a decisioni inedite); Trib. Roma 3 ottobre 1985 (*ivi*, 1986, 490); Trib. Milano 11 settembre 1986 (*ivi*, 1986, 242); Trib. Genova 24 ottobre 1986 (*ivi*, 1986, 239).

e l'attitudine ai rapporti interprofessionali;

che del pari spettava agli attori il ristoro del danno non patrimoniale, vertendosi in fattispecie d'illecito penalmente sanzionato;

che, tenuto conto della personalità dei danneggiati, della loro posizione sotto il profilo professionale, sociale e politico, della gravità delle offese loro arrecate e della larghissima diffusione del libro della Cederna in cui tali offese erano contenute, appariva equa la liquidazione delle due componenti sopra indicate di danno risarcibile, rispettivamente, in L. 20 milioni e in L. 60 milioni in favore del Leone, e in L. 30 milioni e 50 milioni in favore del Benincasa, per un totale di 80 milioni per ciascun attore, comprensivo della svalutazione monetaria e degli interessi maturati fino alla data della pronuncia;

che dalla somma di denaro liquidata non era detraibile l'importo di L. 15 milioni già versato agli attori per disposizione del giudice penale in quanto la « riparazione pecuniaria » di cui all'art. 12 legge 47/1948 ha una autonoma funzione sanzionatoria e non risarcitoria;

che i creditori-sequestranti, accettando la diversa forma di garanzia costituita dalla fideiussione bancaria, avevano rinunciato al sequestro conservativo, di modo che il provvedimento di revoca emesso dal presidente del Tribunale era da intendere in senso « ablativo » della misura cautelare (e non nel senso di conversione, come in ipotesi di cauzione) con la conseguente improponibilità dell'azione di convalida.

La sentenza, non notificata, è stata appellata in via principale dagli avvocati Carlo Leone e Gabriele Benincasa con atto del 1° luglio 1985.

Hanno del pari proposto appello principale la società Feltrinelli editore e Giampiero Brega con atto 16 luglio 1985. Ha invece svolto appello in forma incidentale Camilla Cederna, con la comparsa di costituzione 1° ottobre 1985.

Le varie impugnazioni sono state riunite e la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni definitive riportate in epigrafe.

MOTIVAZIONE. — 1. Gli appellanti Carlo Leone e Gabriele Benincasa censurano la sentenza, lamentando:

la mancata liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito per effetto della diffamazione;

l'irrisoria liquidazione del danno alla vita di relazione;

l'altrettanto irrisoria liquidazione del danno morale;

il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi con decorrenza dal fatto generatore del danno;

la mancata convalida del sequestro;

il mancato ordine alla Banca Commerciale Italiana di provvedere al pagamento del debito risarcitorio in garanzia del quale ha prestato la fideiussione.

Di segno opposto sono le doglianze degli appellanti Camilla Cederna, Giampaolo Brega e S.p.A. Feltrinelli Giangiacomo Editore, i quali sostengono che la prova è carente anche in ordine al danno alla vita di relazione (la cui esistenza sarebbe anzi smentita da precise risultanze di fatto) e denunciano, come eccessiva, la liquidazione del così detto danno morale operata dal primo giudice. A loro avviso il poco nocumento risentito dai due professionisti avrebbe già trovato completa riparazione nella somma di L. 15 milioni assegnata *ex art. 12, legge n. 47/1948*, avente funzione risarcitoria, e nella reiterata pubblicazione della sentenza penale su quotidiani e settimanali.

I motivi posti a fondamento dei separati gravami svolti dalle parti impongono al giudice dell'appello il totale riesame della causa, che conviene affrontare separatamente per ciascun danneggiato, anche se non mancato temi comuni la cui trattazione interesserà la posizione tanto dell'avv. Leone quanto dell'avv. Benincasa.

2. Domanda dell'avv. Carlo Leone di risarcimento del danno patrimoniale per diminuzione della clientela e conseguente riduzione del reddito professionale.

Contrariamente, quanto sostengono i difensori della Cederna, del Brega e della Feltrinelli Giangiacomo Editore S.p.A. (in seguito, per brevità, sempli-

cemente società Feltrinelli), le espressioni diffamatorie riguardanti l'avv. Leone (riportate nella sentenza di primo grado, per la cui corretta valutazione è però necessario tenere conto del complessivo contesto in cui sono calate), hanno un contenuto obiettivamente e gravemente disonorevole e infamante (in tal senso è l'opinione dei giudici penali). Ben si può dire che l'offeso viene violentemente aggredito sotto il profilo morale e professionale; lo si indica, infatti, come un pessimo amministratore (quale governatore e primicerio di una confraternita religiosa, responsabile della gestione di un ingente patrimonio « disamministrato e depauperato per cattiva conduzione »), e ancora come persona non aliena da intralazzi (« per aver dato una mano a quella selvaggia edilizia di rapina che si chiama Baia Domizia ... dove in attività predatorie si battono i grandi potentati, che non esitano a scendere a patti con la mafia, a ritirare enormi tangenti... »); si lascia intendere che le sue fortune professionali sono dipese dall'aver tratto profitto dalla carica di Presidente della Repubblica ricoperta dal fratello in particolare ottenendo, dietro pagamento di lautissimi compensi, provvedimenti di clemenza in una sorta di mercato delle « grazie ».

La potenzialità lesiva delle insinuazioni caluniose ora esaminate, già di per sé elevata in ragione del loro tenore, risulta poi amplificata dalla diffusione raggiunta dal libro della Cederna, stampato e venduto in centinaia di migliaia di copie, con conseguente amplissima propalazione delle notizie false, ingiuriose e disonorevoli, e conseguente capacità di generare diffusamente disistima sul piano morale e sfiducia e discredito sul piano professionale verso l'avv. Leone. E proprio per tale capacità di incidere negativamente sull'immagine dell'offeso quale professionista, il fatto diffamatorio in esame si caratterizza come idoneo a produrre l'evento di danno denunziato, ossia la contrazione della clientela.

In concreto, la riduzione dell'attività professionale, e dunque il prodursi di quell'evento rispetto al quale l'illecito commesso dagli appellati si pone come fattore causale adeguato, risulta ampiamente provata dalle deposizioni Brissi, Ricci, Tuccillo, Zevola. In particolare i

primi due testimoni, collaboratori dell'avv. Leone, riferiscono che dopo la pubblicazione del libro della Cederna gli affari giudiziari trattati dallo studio Leone diminuirono drasticamente, sia sotto il profilo quantitativo (le cause iscritte a ruolo passarono da una media annua di 250 a non più di 30-90), sia sotto il profilo qualitativo e con la perdita di clienti di primaria importanza come compagnie di assicurazione e di navigazione. E la contrazione dell'attività professionale è indirettamente confermata dalla minor frequentazione del palazzo di giustizia da parte dell'avv. Leone e dei suoi collaboratori, constatata dai testimoni Di Lauro, Romano, Laurana, Dorsa, Della Pietra. Occorre aggiungere che tutti i testimoni escussi sono concordi nel descrivere l'avv. Carlo Leone quale professionista stimato per la sua correttezza e capacità, titolare di uno studio da anni ben avviato, e nel sottolineare sia la vasta risonanza che il libro ebbe, non limitata agli ambienti forensi, sia lo scalpore suscitato in special modo dall'accusa infamante di avere fatto commercio, col fratello Presidente della Repubblica, dei provvedimenti di clemenza, sia ancora le insinuazioni e le maldicenze provocate dalle affermazioni della Cederna e gli opposti pareri circa l'attendibilità dei fatti riferiti nel libro, non mancando, soprattutto tra le persone che non avevano una diretta conoscenza dell'avv. Leone, chi propendeva a crederli veri (al riguardo si vedano, in particolare, le deposizioni Della Pietra, Zevola, Ricci).

Ora, accertato, da un canto, che la diffamazione posta in essere dalla Cederna è dotata di elevata potenzialità lesiva dell'immagine sociale e professionale dell'offeso — e quindi in sé idonea a metterlo in cattiva luce agli occhi dei clienti già acquisiti o potenziali ed a provocarne l'allontanamento (nell'ambito di un rapporto connotato essenzialmente dalla stima e fiducia) — e raggiunta la prova, d'altro canto, che nella realtà la clientela si è effettivamente ridotta, si palesa innegabile il riferimento eziologico di questo secondo evento al primo, reso manifesto dalla sequenza temporale non per sé, ma in quanto qualificata e accompagnata dal rapporto di adeguatezza e dalla mancanza di altre cause apprezzabili. Soccorre, per l'accertamento

della correlazione di causa ed effetto tra due ordini di fenomeni, il metodo induttivo, mediante alcuni criteri fondamentali tra loro concorrenti, considerando cioè la successione cronologica, la capacità, qualitativa e quantitativa del *prius* a produrre il *posterius* e la mancanza di altri fattori altrettanto idonei a produrre quell'evento.

Obiettano gli appellati che i redditi professionali dell'avv. Leone, quali risultano dalle sue stesse dichiarazioni rese in sede fiscale (doc. da 1 a 4 e 15), segnarono un incremento considerevole negli anni 1978, 1979 e 1980, ossia proprio negli anni in cui fu pubblicato il libro della Cederna (la cui prima edizione è del maggio 1978), e ciò smentirebbe la supposta correlazione causale tra diffamazione e la successiva contrazione delle entrate registrate nel 1981, quando già il fatto illecito aveva praticamente perso la sua forza lesiva grazie alle sentenze penali proclamanti pubblicamente la falsità dei comportamenti attribuiti al Leone. Inoltre nel tempo decorso tra l'azione diffamatoria e il concretarsi del declino dello studio legale dell'avv. Carlo Leone, si erano inseriti le dimissioni del fratello prof. Giovanni Leone dalla carica di Presidente della Repubblica sotto la pressione di scandali e polemiche, e questo fatto non poteva non aver toccato, di riflesso, anche i familiari, incidendo negativamente sulle loro fortune professionali oltre che politiche.

Le riassunte obiezioni e considerazioni non bastano a contrastare l'esistenza del nesso causale, risultante dai criteri di cui si è fatta applicazione.

I dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi sono di equivoco se non nullo significato, giacché la riduzione del flusso degli incarichi professionali, ricollegata dai testimoni concordemente, sotto il profilo temporale, alla pubblicazione del libro della Cederna e alla sua progressiva diffusione, non postula una necessaria e immediata ripercussione sui redditi nel frattempo percepiti, che ben possono riguardare, stante i tempi notoriamente lunghi delle pratiche giudiziarie, prestazioni professionali pregresse giunte a conclusione. Quanto alla vicenda dell'allora Presidente della Repubblica, va precisato che ciascuno dei due fratelli conduceva da tempo una attività professionale autonoma, con scarse in-

terferenze (testi Tucci, Dorsa); inoltre l'insistita, nel libro della Cederna, collocazione dell'avv. Carlo Leone tra i componenti del « clan » presidenziale ha creato, o concorso a creare, l'immagine di un personaggio legato, per episodi riprovevoli, alla sorte del fratello di maggior nome, ed ha avuto, quindi, efficacia causale nel provocare, od amplificare, le eventuali ripercussioni entro la sua sfera professionale della caduta politica del parente. Anzi, a questo proposito, osserva esattamente l'appellante che l'aggressione alla sua persona in un'opera che mirava a colpire il Presidente della Repubblica, lungi dall'attenuare, ha aggravato la virulenza della diffamazione e ne ha moltiplicato gli effetti, costituendo la messa in discussione di un personaggio di estremo rilievo pubblico una evidente ed enorme cassa di risonanza della diffamazione stessa.

Né vale allegare, sempre nell'intento di escludere il nesso causale, che il fatto (lesione della reputazione dell'avv. Leone) idoneo a provocare la flessione della clientela era già accaduto ancor prima della pubblicazione del libro della Cederna: i testimoni, come si è visto, riferiscono che la riduzione dell'attività professionale dell'offeso fu successiva a detta opera, e ciò sta a significare che le notizie diffamatorie comparse due anni prima su un settimanale di scarsa diffusione (doc. n. 1 fascicolo Cederna) rimasero senza seguito e non produssero quegli effetti eclatanti e devastanti emersi dalla prova orale, la cui produzione è riferibile all'illecito commesso dagli appellati, di ben diversa potenzialità lesiva e adeguata alla produzione dell'evento di danno quale in concreto realizzatosi.

Accertato il rapporto eziologico tra la diffamazione di cui si discute e la riduzione risultante dall'univoca prova testimoniale, degli incarichi professionali, si deve procedere alla liquidazione del conseguente danno patrimoniale. In proposito è consentito il ricorso alla valutazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., vertendosi in fattispecie in cui il pregiudizio economico non può essere provato nel suo preciso ammontare.

L'analisi dei redditi professionali dichiarati dall'avv. Carlo Leone negli anni dal 1975 al 1981, rivela un andamento oscillante con una punta massima nel 1978, che tuttavia non può essere utiliz-

zata come dato conclusivo, giacché lo studio legale era già da tempo ben avviato. Pertanto l'attenzione, ai fini liquidatori che qui interessano, va piuttosto portata sui valori ottenuti facendo la media aritmetica degli utili conseguiti, complessivamente, in detti anni, che hanno preceduto o nel corso dei quali è stata commessa, senza immediata ripercussione sulla formazione del reddito, la diffamazione (le sole indicazioni fornite in causa dall'avv. Leone sull'ammontare dei suoi redditi negli anni considerati sono quelle risultanti dalle sopra menzionate denunce fiscali, dalle quali, pertanto, si deve muovere per la quantificazione del danno, che pur se operata con criteri equitativi richiede, ove non si voglia cadere nell'arbitrio, di essere in linea con gli elementi indiziari acquisiti). Risulta, dalla media aritmetica, un guadagno di circa una ventina di milioni all'anno, e poiché i testimoni hanno dichiarato che gli affari trattati dallo studio subirono un drastico tracollo, riducendosi di oltre la metà (deposizioni Tuccillo, Brizzi, Ricci) la perdita andrebbe fissata in circa dieci-dodici milioni all'anno. Occorre però considerare che dopo la condanna penale a carico degli autori della diffamazione, l'avv. Leone fu visto più spesso al palazzo di giustizia (testi Laurana, Dorsa), e ciò lascia presumere una graduale attenuazione degli effetti pregiudizievoli della diffamazione, col decorso del tempo e in particolare dopo la definitiva pronuncia giudiziale sulla natura falsa e calunniosa delle notizie riportate nel libro della Cederna. Inoltre va tenuto presente che all'epoca della diffamazione l'offeso (nato il 30 novembre 1910) era prossimo ai 68 anni di età, per cui rientra nella norma la previsione di un calo dell'attività professionale, sia pure non immediato, imputabile alla naturale, secondo l'*« id quod plerumque accidit »*, attenuazione della capacità lavorativa. Infine deve essere messo in conto un qualche effetto negativo sull'acquisizione dei clienti dipendente dal declino politico del fratello prof. Giovanni Leone, essendo di comune esperienza l'inclinazione di taluno ad utilizzare le prestazioni di chi possiede, oltre che capacità proprie, un qualche legame, diretto o indiretto, col potere, nella speranza di una maggior udienza o tutela.

Conclusivamente, valutate tutte le circostanze sopra illustrate, quali elementi orientativi per giungere ad una congrua liquidazione del danno ritiene la Corte di poter fissare nella somma, espressa in moneta attuale, di L. 70.000.000 l'indennizzo risarcitorio (è opportuno precisare che il danno patrimoniale in esame si è sviluppato gradualmente nel tempo, consistendo nelle quote di guadagno non realizzate nel corso degli anni successivi al fatto illecito: perciò nel determinarne l'ammontare in base ai valori attuali si è tenuto conto del fattore-svalutazione monetaria non partendo dalla data di pubblicazione del libro della Cederna — marzo 1973 —, bensì con riferimento a ciascun anno di presunta produzione del reddito mancato).

3. Danno alla vita di relazione.

Dopo quanto si è osservato circa la gravità dell'aggressione portata dagli appellati alla reputazione dell'avv. Leone, sono da approvare le considerazioni del Tribunale in merito alle ripercussioni negative della diffamazione sull'attività psicologica dell'offeso, sulla sua capacità concorrenziale e possibilità, quantomeno, di mantenere le posizioni conseguite, al di fuori della vita strettamente lavorativa, sul piano sociale.

Spia di questa compromissione è la riluttanza, di cui tutti i testi parlano, dell'avv. Leone a presentarsi in pubblico dopo l'uscita del libro diffamatorio. Significativa è anche la sua rinuncia a presentarsi candidato alle elezioni regionali del 1980, motivata formalmente con ragioni diverse, ma in realtà dettata dal timore di un fallimento a causa del discredito attorno al suo nome provocato dalla diffamazione (testi Della Pietra, Laurana, Brizzi, Ricci, Romano che hanno raccolto le confidenze in tal senso sia dell'interessato sia dei suoi familiari).

In ordine al *quantum* l'appellante protesta perché ritiene inadeguata la liquidazione operata dal Tribunale e suggerisce, quali parametri da utilizzare per il corretto indennizzo, la gravità del fatto, l'estensione della diffamazione, la qualità del veicolo d'informazione, la personalità dell'offeso e la redditività dell'operazione editoriale.

L'ultimo dei parametri sopra elencati non può essere adottato ai fini della li-

quidazione di un tipo di danno che appartiene, secondo la prevalente opinione, alla sfera patrimoniale, la cui reintegra dev'essere operata con riferimento alla posizione del leso e nell'ottica del pregiudizio di natura economica da lui risentito (astruendo, perciò, dalle conseguenze vantaggiose o svantaggiose che l'illecito può avere arrecato ai suoi autori).

Gli altri criteri segnalati dall'appellante (potenzialità lesiva dell'aggressione, personalità e condizioni sociali dell'agredito, ambiente in cui vive) costituiscono indubbiamente elementi di valutazione, purché non si perda di vista che il danno in discussione presuppone, come si è detto, risvolti di natura patrimoniale. E a questo proposito va ricordato che all'epoca dell'illecito l'avv. Leone era persona già avanti negli anni, per cui sembra fuor di luogo ipotizzare la possibilità di una sua ulteriore espansione, con riflessi economici, nei rapporti interprofessionali o sociali e politici. Piuttosto la diffamazione può avere provocato un arretramento nelle posizioni raggiunte e un conseguente pregiudizio che, una volta riconosciuto il danno dipendente dalla contrazione dell'attività strettamente professionale, è tuttavia da ritenere non particolarmente rilevante, ravvisabile nella riduzione dei vantaggi specifici variamente ricollegabili all'attività politica e al prestigio sociale dell'avv. Leone. La voce di danno in esame può essere liquidata, considerate tutte le circostanze del caso, in L. 30.000.000 in moneta corrente alla data odierna.

4. Danno non patrimoniale.

Già si è detto della gravità dell'aggressione all'onore e all'immagine dell'avv. Leone, per sé e in relazione all'estensione spaziale e temporale (il libro, anche quando è legato all'attualità, conserva una maggiore carica diffusiva nel tempo delle notizie in esso contenute rispetto ad altri veicoli di informazione, destinati ad un immediato « consumo »). Né vanno dimenticati l'autorevolezza della casa editrice ed il prestigio dell'autrice dell'opera quali fattori idonei a conferire maggior credito alle notizie riferite e quindi a rafforzarne la forza lesiva.

Rimane da affrontare il problema della quantificazione del tipo di danno in esame.

L'appellante insiste particolarmente nell'inserire tra i criteri di liquidazione le redditività dell'operazione editoriale, nell'ottica di moderne correnti del pensiero giuridico che tendono a sottolineare, in fattispecie di violazione del valore della persona, più l'aspetto sanzionatorio che non risarcitorio della liquidazione del così detto danno morale, non legato alla lesione d'interessi o situazioni apprezzabili sotto il profilo patrimoniale (il risarcimento avrebbe la funzione di « colpire il danneggiante piuttosto che lenire il reo »).

Ritiene la Corte che nel sistema vigente sia sempre qualificante la funzione risarcitoria, dovendosi però, nell'ambito della liquidazione necessariamente equitativa del danno, tener conto di ogni elemento che amplifichi il disvalore dell'azione illecita e la conseguente sua intensità lesiva, come può essere, appunto, il fatto che l'autore dell'illecito tragga un vantaggio patrimoniale, a maggior ragione se ingente, dalla sua attività diffamatoria. L'equità è lo strumento di cui si avvale la legge per aderire alla realtà dei fenomeni, in funzione delle loro caratteristiche peculiari, e pertanto la definizione quantitativa del danno non patrimoniale deve scaturirsi dal quadro globale risultante da tutti i dati che caratterizzano la singola fattispecie. E in concreto non si può fare a meno dal rilevare che l'appellante tende ad enfatizzare il criterio del vantaggio patrimoniale reso dall'operazione editoriale alla società Feltrinelli e alla sig.ra Cederna, dimenticando che il successo commerciale del libro deriva, prevalentemente, dalle notizie e informazioni relative ad altro e ben più importante personaggio.

Di contro gli autori dell'illecito, nell'intento di minimizzare il pregiudizio morale risentito dall'offeso, invocano la pubblicazione, reiterata su quotidiani e settimanali, della sentenza penale, volta a rendere nota alla collettività l'avvenuta restaurazione, tramite la condanna, del diritto violato dalla commessa diffamazione e avente l'effetto di ripristinare l'immagine e l'onore dell'offeso.

La rilevanza riparatoria del danno che le parti tenute al ristoro vorrebbero attribuire alla pubblicità data alla pronuncia penale è sicuramente eccessiva: in primo luogo per il notevole intervallo di tempo corso tra la diffamazione e la

pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna (febbraio-marzo 1983); in secondo luogo per la scarsa risonanza che un provvedimento giudiziario riparatore ha, in genere, a distanza di anni dal fatto, e per la conseguente scarsa attitudine a fugare dubbi e sospetti, o anche convincimenti, cui hanno dato corpo, nell'opinione pubblica, le informazioni calunniose, oltre tutto affidate ad un veicolo (libro) meno effimero del mezzo di comunicazione (quotidiano o settimanale) della notizia riparatrice.

In conclusione, valutate tutte le circostanze del caso e nuovamente sottolineata la gravità, che appare come il dato saliente della vicenda, della lesione arrecata alla responsabilità dell'avv. Leone, si reputa equa la liquidazione del danno non patrimoniale in L. 100 milioni, in moneta attuale.

5. La somma di L. 15 milioni, attribuita dal giudice penale all'offeso ex art. 12, legge 8 febbraio 1948, n. 47, non ha funzione risarcitoria e, pertanto, non dev'essere detratta dall'indennizzo liquidato a titolo di ristoro del danno. La formula della legge non consente diversa interpretazione, giacché la riparazione pecuniaria di cui al menzionato art. 12 può essere chiesta e concessa « oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del cod. pen. », e costituisce, perciò, un *quid* diverso e aggiuntivo, ove si presenti: che l'art. 185, contemplando tanto il danno patrimoniale quanto il danno non patrimoniale, esaurisce ogni tipo di pregiudizio risarcibile; che, se il legislatore avesse inteso dare alla riparazione pecuniaria di cui si discute il significato di provvisoria o di liquidazione forfettaria del danno, salvo la prova del maggior pregiudizio, lo avrebbe precisato con formulazione appropriata, trattandosi d'istituti già noti all'ordinamento. Le espressioni usate escludono, dunque, una funzione risarcitoria mentre consentono di intendere la riparazione pecuniaria in questione come espressione, nella specifica materia dei reati commessi col mezzo della stampa, di quell'esigenza sanzionatrice, al di là del mero risarcimento, segnalata dall'indirizzo dottrinale cui sopra si è accennato.

6. Interessi.

Il danno patrimoniale è maturato gradualmente nel tempo, concretandosi nel mancato guadagno in anni successivi al fatto illecito. Sarebbe quindi un errore far partire gli interessi sulla somma liquidata per detta voce di danno, e per il danno alla vita di relazione, a far tempo dalla prima edizione del libro contenente le informazioni diffamatorie. E difatti lo stesso danneggiato si è limitato a chiederne la decorrenza dalla data della domanda giudiziale (17 giugno 1982). Dalla stessa data vanno fatti decorrere gli interessi sulla somma attribuita a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, in tal senso essendo, anche per questo secondo importo, la richiesta dell'interessato.

7. Domanda dell'avv. Gabriele Benincasa di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di utili professionali.

Le espressioni contenute nel libro della Cederna ritenute diffamatorie per l'avv. Benincasa sono, nella sostanza, le seguenti: 1) è stato coinvolto di striscio nello scandalo Lockheed; 2) insaziabile incettatore di società private e pubbliche, « ha drenato » dalle seconde il denaro che faceva comodo alle prime; 3) ha preteso una tangente di L. 50 milioni per un'impresa di speculazione in Valtellina; 4) è un grande evasore fiscale.

I giudici penali, valutando le dette espressioni nel contesto complessivo dello scritto, ne hanno precisato il significato e messo in risalto l'elevata carica denigratoria (vengono falsamente addebitati al Benincasa: il coinvolgimento in un clamoroso e gravissimo episodio di corruzione, sia pure come figura minore; evidenti scorrettezze nell'attività amministrativa di società pubbliche e private; altro episodio, come protagonista, di corruzione accompagnata al progetto edilizio interessante i Bagni di Bormio; l'evasione fiscale praticata senza ritegno). E dunque, constatato che la diffamazione tocca anche — e in modo gravemente lesivo — la reputazione professionale dell'offeso e richiamando le ripetute considerazioni circa la diffusione data alle notizie diffamatorie, non si può fare a meno dall'affermare la potenziale idoneità del-

l'aggressione a produrre la perdita d'incarichi nell'ambito della gestione di società, lamentata dalla parte.

La prova poi del concreto tradursi di detta potenzialità nella realtà fattuale è data, ad esempio, dalla deposizione del testimone Visconti, dalla quale risulta che il Benincasa si dimise dalla carica ricoperta nella società Pierrel per ragioni di opportunità condivise dal ceto amministratore — anche se questo conservava intatta la stima personale nei suoi confronti — dopo la pubblicazione del libro della Cederna ed a causa delle informazioni diffamatorie in esso contenute. Sempre dopo la pubblicazione del libro della Cederna il Benincasa non fu rinnovato in numerose cariche (presidente del collegio sindacale, amministratore) da lui rivestite in alcune società (teste Desidera, capitoli 7 e 10 memoria istruttoria 28 ottobre 1982); e la sequenza temporale rivela il nesso causale non per sé, ma in quanto qualificata e accompagnata dall'adeguatezza, qualitativa e quantitativa, della diffamazione a indurre società ed enti a interrompere, per lo meno temporaneamente, i rapporti col Benincasa, se non per sfiducia personale nei suoi confronti, quanto meno per evitare un possibile discredito della propria immagine derivante dall'essere legati ad un personaggio indicato pubblicamente come corrotto e professionalmente inaffidabile.

A questo proposito gli autori dell'illecito fanno presente che già negli anni precedenti il Benincasa era stato oggetto di servizi giornalistici con risvolti gravemente negativi nei suoi riguardi, così che aveva perso la reputazione ancor prima dell'opera della Cederna.

L'assunto non vale ad escludere il nesso causale sopra rilevato, perché gli articoli di giornale cui fanno riferimento le parti (cfr. fascicolo Cederna) risalgono al 1976, ed è presumibile che per effetto del tempo trascorso avessero perso, all'epoca della diffamazione commessa dalla Cederna, l'idoneità a provocare gli episodi riferiti dai testimoni, immediatamente successivi a un fatto illecito pienamente adeguato a produrli (al quale, oltre tutto, sono da un testimone espressamente collegati).

Il *quantum* del danno patrimoniale in esame può essere determinato, equitativamente, nella somma (in moneta corrente alla data odierna) di L. 100 milioni.

I criteri per giungere a detto importo sono i medesimi utilizzati per l'avv. Leone: la media dei guadagni professionali denunciati negli anni prossimi al fatto lesivo; alcuni dati indicativi degli emolumenti relativi all'attività dell'offeso, maggiormente pregiudicata, di amministrazione di società; il certo recupero più o meno graduale, dopo la sentenza di condanna della Cederna per il cadere o affievolirsi di quelle ragioni di opportunità che potevano aver consigliata la momentanea rottura dei rapporti (si veda, in proposito, il capitolo di prova 13 dedotto dallo stesso Benincasa nella memoria istruttoria 28 ottobre 1982); una qualche incidenza autonoma sulla contrazione degli incarichi (per le ragioni già esposte nel liquidare i danni risentiti dall'avv. Leone) della caduta politica dell'allora Presidente della Repubblica, cui il Benincasa era notoriamente legato da rapporti di amicizia.

8. Danno alla vita di relazione.

L'età del Benincasa (nato il 20 agosto 1927, all'epoca dei fatti poco più che cinquantenne e, dunque, con prospettive ancora aperte di progressione nell'ambito dei rapporti intersoggettivi con riflessi economici vantaggiosi), la capacità di guadagno dimostrata e la natura dell'attività svolta, particolarmente condizionata dalla stima e fiducia altrui, consentono, richiamate tutte le osservazioni a proposito dell'intensità dell'aggressione portata alla sua immagine professionale e morale, di liquidare il così detto danno alla vita di relazione in L. 50 milioni.

9. Danno non patrimoniale.

Le argomentazioni svolte in ordine a questo tipo di danno nel paragrafo in cui è stata esaminata la posizione Leone, valgono, punto per punto, anche per motivare l'assegnazione di un uguale importo di L. 100 milioni al Benincasa, a titolo di risarcimento per pregiudizio così detto morale da lui risentito per effetto della grave diffamazione di cui è stato vittima. E del pari valgono le ragioni esposte per escludere la detrazione della somma di L. 15 milioni, concessa dal giudice penale ex art. 12, legge 8 febbraio 1948, n. 47.

10. Sulle somme assegnate al danneggiato sono dovuti gli interessati in mora con decorrenza unica dalla data della do-

manda giudiziale, senza distinzione tra importo liquidato a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e importo liquidato in ristoro dei danni non patrimoniali, perché in tal senso è la richiesta del Benincasa.

11. Domanda di convalida del sequestro conservativo e di emissione dell'ordine di pagamento a carico del fideiussore.

Le censure mosse dagli appellanti Leone e Benincasa alla pronuncia di non luogo a provvedere sulla domanda di convalida del sequestro conservativo sono infondate.

Nella specie non si è in presenza della conversione di una misura cautelare (sequestro conservativo) in altro mezzo (la cauzione) di identica funzione nello schema previsto dall'art. 684 cod. proc. civ. (nel qual caso si dovrebbe sempre procedere al giudizio di convalida). Infatti la fideiussione è stata prestata prima ancora dell'esecuzione del sequestro ed a garanzia soltanto di uno dei debitori solidali (la soc. Feltrinelli: si veda il testo della dichiarazione fideiussoria). Ciò significa che i creditori non opponendosi alla revoca dell'originaria misura cautelare, rimasta ineseguita, hanno effettivamente rinunciato alla stessa accettando un diverso mezzo di tutela loro offerto da uno dei debitori a garanzia soltanto del proprio debito.

Ugualmente infondata è la censura rivolta al Tribunale per non avere emesso condanna al pagamento nei confronti del fideiussore. Questo non è parte in causa, e quindi non può essere soggetto passivo di una domanda e di una pronuncia in un giudizio cui è rimasto estraneo.

12. La domanda di risarcimento del danno, proposta dalla soc. Feltrinelli per non avere i danneggiati consentito la riduzione della fideiussione nei limiti di quanto liquidato nella sentenza del Tribunale è inammissibile (prima ancora che infondata nel merito, considerate le maggiori somme di denaro riconosciute ai danneggiati rispetto a quelle liquidate in prime cure e la non riconducibilità della garanzia prestata nello schema della revoca di cui all'art. 684 cod. proc. civ.). L'inammissibilità deriva dal carattere di novità di detta domanda, che non viene meno per essere pretesa risarcitoria limitata ai soli danni successivi alla sentenza

impugnata, essendo noto che l'eccezione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. richiede, come necessario presupposto, che un'analoga domanda di risarcimento per i danni maturati in precedenza sia stata proposta in primo grado.

13. La protesta degli appellanti Feltrinelli, Cederna e Brega in ordine alla collocazione a loro totale carico delle spese processuali del giudizio di primo grado è resa inconsistente dalla nuova liquidazione del danno, che riduce la differenza tra il *quantum* richiesto e il *quantum* riconosciuto, e dalla loro radicale opposizione alla pretesa risarcitoria che ha reso inevitabile il ricorso al giudice.

Ritiene però la Corte di mantenere fermo l'ammontare delle spese stabilito in sentenza, malgrado le maggiori somme attribuite agli attori, giacché il Tribunale lo ha già calcolato secondo lo scaglione oltre L. 200 milioni, come si può rilevare, precisamente, dalla quantificazione dei diritti di procuratore.

14. Anche il giudizio di appello vede soccombenti, sostanzialmente, la soc. Feltrinelli, la Cederna e il Brega, e le spese vanno conseguentemente poste a loro carico, secondo la seguente liquidazione (operata in ragione della somma attribuita alle parti vincitrici e non di quella demandata): L. 8.500.000 per onorari, L. 1.470.000 per diritti di procuratore e L. 455.970 per esborsi.

P.Q.M. — La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di L. 200 milioni, più interessi al tasso legale dal 17 giugno 1982, in favore dell'avv. Carlo Leone, ed in L. 250 milioni, più interessi legali dalla stessa data, in favore dell'avv. Gabriele Benincasa; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno spiegata in questo giudizio dalla società Feltrinelli Giangiacomo editore; conferma in ogni altro capo la sentenza appellata; condanna la soc. Feltrinelli Giangiacomo editore, Camilla Cederna e Giampiero Brega in solido tra loro a rifondere a Carlo Leone e Gabriele Benincasa le spese processuali del grado liquidate nella complessiva somma di L. 10.425.970.